

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
16 dicembre 1993 *

Nella causa T-20/89 RV,

Heinz-Jörg Moritz, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bridel (Lussemburgo), con l'avv. Matthias Mahlberg, del foro di Bonn, con domicilio eletto presso il ricorrente, 25 A, rue de Schönfels,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Anecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa del rigetto della sua candidatura ad un posto di direttore (grado A2) e della nomina di un altro candidato,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 settembre 1993,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 La presente sentenza viene pronunciata dal Tribunale successivamente al rinvio della causa da parte della Corte (sentenza 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione, Racc. pag. I-6849; in prosieguo: la «sentenza d'appello») in seguito ad un appello presentato dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990 (causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769; in prosieguo: la «sentenza annullata»).

Fatti all'origine del ricorso e procedimento precedente

- 2 Gli antefatti della controversia e lo svolgimento delle fasi anteriori del procedimento sono ampiamente illustrati nelle succitate sentenze, alle quali si fa rinvio. Gli elementi del fascicolo sono ripresi solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento del Tribunale nella presente sentenza.
- 3 Il ricorrente, entrato in servizio presso la Commissione il 1° luglio 1967, al momento del suo collocamento a riposo, alla fine del gennaio 1990, era dipendente di grado A3, scatto 8, ed occupava un posto di capodivisione nella direzione generale Credito e investimenti della Commissione (in prosieguo: la «DG XVIII»).
- 4 Nel gennaio 1986, la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/24/86, al fine di occupare un posto vacante, di grado A2, di direttore della direzione «Investimenti e prestiti», all'interno della succitata direzione generale.
- 5 Il ricorrente ed un altro dipendente della Commissione si presentavano come candidati per detto posto, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

- 6 Il comitato consultivo della Commissione competente per le nomine ai gradi A2 e A3 (in prosieguo: il «comitato consultivo»), cui spettava il compito di esaminare i fascicoli dei candidati, procedeva, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, all'esame degli atti di candidatura. Nell'ambito di tale esame, il comitato consultivo ascoltava il direttore generale della DG XVIII, il quale precisava i requisiti necessari per il posto da occupare, quali indicati nell'avviso di posto vacante, nonché la loro portata. Inoltre, il direttore generale comunicava al comitato consultivo la propria valutazione dei candidati, tenuto conto delle caratteristiche del posto da occupare, ed indicava al comitato gli elementi sui quali aveva basato il proprio esame dei meriti di ciascuno di essi. Nel parere n. 17/86, adottato il 22 aprile 1986, il comitato consultivo faceva sapere all'autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») che, alla fine dei suoi lavori, esso era giunto alla conclusione che nessuno dei candidati in lizza «era in possesso di tutti i necessari requisiti» per il posto da occupare.
- 7 Nella riunione del 30 aprile 1986, la Commissione confrontava le due candidature e decideva, a questo punto, di non occupare il posto, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ma di avvalersi della procedura di nomina di cui all'art. 29, n. 2, e di richiedere nuovamente il parere del comitato consultivo sulle candidature che sarebbero state presentate.
- 8 Il 27 giugno 1986, il comitato consultivo, dopo aver riascoltato il direttore generale della DG XVIII, concludeva che si dovesse prendere in considerazione una candidatura esterna, presentata ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto e, in tale senso, inviava all'APN il parere n. 32/86.
- 9 Il 2 luglio 1986, la Commissione, chiamata a pronunciarsi sul citato parere n. 32/86 del comitato consultivo, decideva di nominare il candidato esterno, signor Engel.
- 10 Il ricorrente, informato il 14 luglio 1986 della decisione della Commissione 2 luglio 1986, presentava, il 13 ottobre 1986, un reclamo, registrato il 15 ottobre 1986, contro il rigetto della sua candidatura e, pertanto, contro la nomina del signor Engel al posto controverso. Detto reclamo veniva respinto con decisione della Commissione 5 maggio 1987.

- 11 Il 12 agosto 1987, il ricorrente proponeva dinanzi alla Corte un ricorso diretto, da una parte, all'annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 1986 e della decisione di rigetto del suo reclamo 5 maggio 1987 e, dall'altra, al risarcimento del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subito a causa del rigetto della sua candidatura e della nomina di un altro candidato.
- 12 Il 18 marzo 1988, il ricorrente proponeva dinanzi alla Corte un secondo ricorso, diretto contro il rigetto di un reclamo presentato il 13 agosto 1987 e con il quale egli intendeva ottenere l'annullamento del suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985, compilato in ritardo, nonché il risarcimento del danno che egli riteneva di aver subito a causa del carattere tardivo del suddetto rapporto informativo.
- 13 Con ordinanze 15 novembre 1989, la Corte rimetteva le due cause al Tribunale, in applicazione dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Le due cause venivano registrate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, con i numeri T-20/89 e T-29/89.
- 14 Nella causa T-20/89, il ricorrente concludeva che il Tribunale volesse:
- disporre immediatamente la produzione di taluni documenti;
 - dichiarare ricevibile il ricorso;
 - accoglierlo;
 - annullare la decisione che statuisce sul reclamo;

- annullare per irregolarità la nomina del signor Engel;
- porre le spese a carico della convenuta;
- condannare la convenuta a risarcire il danno materiale e morale.

15 La Commissione concludeva che il Tribunale volesse:

- respingere il ricorso;
- porre le spese a carico del ricorrente.

16 Nella stessa causa T-20/89, il ricorrente invocava, a sostegno delle proprie conclusioni, una serie di motivi ed argomenti fondati, in sostanza, sull'assenza, al momento dello svolgimento della procedura di nomina e dell'adozione della decisione controversa 2 luglio 1986, di taluni suoi rapporti informativi dal suo fascicolo personale, più precisamente dei rapporti informativi relativi ai periodi 1973-1975, 1975-1977 e 1983-1985; sull'omissione, da parte del comitato consultivo e da parte dell'APN, dell'ascolto del ricorrente all'atto di esaminare la sua candidatura mentre, in mancanza del rapporto informativo per il periodo 1983-1985, il comitato consultivo aveva ascoltato il suo direttore generale; su uno sviamento e su un abuso di potere; su una valutazione errata dei requisiti dei candidati al posto litigioso; sulla violazione dell'art. 29, nonché degli artt. 27 e 28 dello Statuto; sulla violazione da parte dell'APN del suo dovere di assistenza e di correttezza nei confronti dei dipendenti e, infine, sulla violazione del principio di buona fede e del principio di legalità amministrativa.

17 Nella causa T-20/89, il Tribunale respingeva, con la sentenza annullata, le conclusioni del ricorrente volte all'annullamento della decisione 2 luglio 1986, in quanto il ricorrente non aveva alcun interesse all'annullamento della nomina del candidato

designato dal momento che, essendo andato in pensione dopo la presentazione del suo ricorso, egli non poteva più accampare alcun diritto di essere nominato al posto litigioso. Il Tribunale respingeva, inoltre, le conclusioni del ricorrente volte alla condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il rigetto della sua candidatura e la nomina di un altro candidato gli avrebbero arrecato. Il rigetto delle conclusioni del ricorrente volte al risarcimento era motivato, per la parte in cui il ricorrente invocava un danno materiale, dall'assenza di un illecito amministrativo commesso all'atto dello svolgimento della procedura controversa. Per quanto riguarda il danno morale, il Tribunale riteneva, in sostanza, che il danno derivante dalla compilazione tardiva del suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985, era dovuto in parte all'omessa cooperazione tempestiva del ricorrente stesso alla compilazione del suo rapporto. Infine, il Tribunale condannava ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

- 18 Nella causa T-29/89, con sentenza 13 dicembre 1990 (Racc. pag. II-787), il Tribunale respingeva il ricorso del ricorrente, in quanto la sua domanda di annullamento era tardiva e la domanda di risarcimento doveva, comunque, essere respinta per il fatto che il ricorrente aveva contribuito al ritardo verificatosi nella compilazione del suo rapporto informativo e, quindi, al ritardo all'origine dell'asserito danno morale. Il ricorrente non presentava appello contro detta sentenza del Tribunale.
- 19 Al contrario, il 15 febbraio 1991, il ricorrente presentava un appello dinanzi alla Corte contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-20/89.
- 20 Nella sua sentenza d'appello, la Corte annullava la sentenza del Tribunale e rinviava la causa dinanzi ad esso, investendolo della pronuncia sulle spese.

Procedimento successivo al rinvio

- 21 Ai sensi dell'art. 117 del suo regolamento di procedura, a partire dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza in appello, il Tribunale veniva investito di un nuovo procedimento relativo alla presente causa.

- 22 Conformemente all'art. 119 del regolamento di procedura, il ricorrente e la convenuta depositavano le loro memorie con le loro osservazioni, rispettivamente, il 23 febbraio e il 26 marzo 1993.
- 23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di avviare una nuova fase orale, senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso invitava, da un lato, le parti a rispondere a taluni quesiti e, dall'altro, la Commissione a depositare taluni documenti. Le parti ottemperavano a dette richieste entro i termini stabiliti.
- 24 La fase orale si svolgeva il 28 settembre 1993. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.
- 25 Nelle sua memoria, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- condannare la Commissione, conformemente alla domanda presentata in primo grado, a prescindere dalla richiesta di annullamento della nomina del signor Engel per irregolarità.
- 26 Nella sua memoria, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Domande e motivi presentati dalle parti in primo grado e nel giudizio di rinvio

- 27 In seguito alla sentenza d'appello della Corte, il Tribunale veniva investito del giudizio sulle domande e sui motivi delle parti presentati in primo grado e nella presente fase di rinvio.
- 28 Il Tribunale constata tuttavia che, nell'ambito del presente giudizio di rinvio, il ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di annullamento e che egli reitera soltanto la propria domanda di risarcimento del danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito a causa del rigetto della sua candidatura e della nomina irregolare di un altro candidato. Ne deriva che i suoi motivi ed argomenti, che nell'ambito del primo grado tendevano a dimostrare l'irregolarità della nomina avvenuta al posto litigioso, nell'ambito del presente grado di giudizio devono essere considerati volti ad accertare l'illecito amministrativo che la Commissione avrebbe commesso e che sarebbe all'origine del danno di cui egli chiede il risarcimento.

Sull'illecito amministrativo della Commissione

Argomenti delle parti

- 29 Il ricorrente sostiene che, al momento dello svolgimento della procedura di nomina controversa, la Commissione ha commesso alcuni atti illegali ed irregolari, che costituiscono altrettanti illeciti amministrativi, i quali hanno portato al rigetto della sua candidatura e alla nomina irregolare di un altro candidato, i cui requisiti ed esperienza erano, per diversi aspetti, inferiori ai suoi.
- 30 Quindi, il ricorrente sostiene, in particolare, che al momento della procedura di nomina di cui trattasi il suo fascicolo personale era incompleto, in quanto esso non conteneva i suoi rapporti informativi per i periodi 1973-1975 e 1975-1977 né, soprattutto, il rapporto relativo al periodo 1983-1985, che era il più importante nell'ambito di tale procedura, svoltasi nel 1986.

- 31 A tale riguardo, il ricorrente precisa che il suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985, che avrebbe dovuto essergli comunicato, al più tardi, il 30 novembre 1985, conformemente alle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello Statuto emanate dalla Commissione il 27 luglio 1979, gli è stato comunicato soltanto il 31 luglio 1986 e, di conseguenza, non figurava nel suo fascicolo personale al momento dello svolgimento della procedura di nomina e dell'adozione della decisione controversa, il 2 luglio 1986.
- 32 Secondo il ricorrente, detta carenza non poteva essere legittimamente compensata dal fatto che il comitato consultivo aveva ascoltato il suo direttore generale riguardo alla sua candidatura. Egli sostiene che, sebbene quest'ultimo abbia espresso dinanzi al comitato consultivo la propria opinione sui suoi requisiti, tenendo conto, in particolare, di quelli richiesti dall'avviso di posto vacante, nonché, come afferma la Commissione, della sua intenzione di riprendere, per il periodo 1983-1985, il precedente rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1981-1983, il comitato consultivo avrebbe, comunque, dovuto ascoltare anche l'interessato stesso. A tale riguardo, il ricorrente osserva che il direttore generale ascoltato dal comitato consultivo non disponeva di un potere diretto di valutazione e che egli ha inoltre fornito, al momento di detto incontro, opinioni sfavorevoli riguardo alla sua candidatura. A sostegno di tali affermazioni ed argomenti, il ricorrente sosteneva in udienza che, come risulterebbe dai verbali delle riunioni nelle quali il comitato consultivo ha ascoltato il direttore generale, quest'ultimo aveva, in particolare, omesso di precisare che alcune funzioni precedentemente esercitate dal ricorrente non erano più tanto rilevanti e di sottolineare il fatto che egli aveva curato, nell'esercizio delle sue funzioni, per un certo numero di anni, i rapporti con gli organi di controllo del bilancio e di controllo finanziario, tra cui la Corte dei conti. Inoltre e soprattutto, il direttore generale avrebbe omesso d'informare il comitato consultivo che il ricorrente aveva esercitato, a partire dal gennaio 1984, nuove funzioni, tra cui l'introduzione del sistema di «cauzioni», che aveva lo scopo di verificare e di garantire il pagamento delle ammende rilevanti inflitte a carico di imprese del settore siderurgico, e la cui attuazione implicava contatti con diverse imprese e banche degli Stati membri, al fine di giungere ad un funzionamento soddisfacente del sistema di cui trattasi.
- 33 Quindi il ricorrente conclude che, a causa della mancanza nel suo fascicolo personale del suo rapporto informativo più recente, il comitato consultivo e quindi l'APN non hanno potuto procedere, al momento della procedura controversa, ad un esame comparativo effettivo dei meriti dei candidati e che la propria

candidatura è stata oggetto di una valutazione errata che ha condotto al rigetto della stessa e alla nomina irregolare di un altro candidato.

34 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la mancanza del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 era, in parte, imputabile al ricorrente stesso. Essa sottolinea che soltanto il 26 novembre 1986 quest'ultimo ha contestato la proposta, formulata il 31 luglio 1986 dal primo compilatore, di riprendere il suo precedente rapporto informativo, mentre tale contestazione avrebbe dovuto essere presentata entro dieci giorni dalla suddetta proposta. Inoltre, soltanto il 3 marzo 1987 il ricorrente avrebbe richiesto un rapporto informativo d'appello, in relazione al rapporto infine inviatogli, in seguito al quale il direttore generale, nella sua qualità di compilatore d'appello, il 7 aprile 1987 gli avrebbe comunicato il suo rapporto informativo d'appello, che non è stato oggetto di un ricorso del ricorrente dinanzi al comitato paritetico per i rapporti informativi. Ne deriverebbe che il ricorrente non potrebbe invocare l'irregolarità derivante dalla mancanza del suo rapporto informativo nel suo fascicolo (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, causa 151/80, De Hoe/Commissione, Racc. pag. 3161, e 9 febbraio 1988, causa 1/87, Picciolo/Commissione, Racc. pag. 711, punto 43 della motivazione).

35 In secondo luogo, la Commissione ritiene che, comunque, la mancanza del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 sia stata compensata dal fatto che il comitato consultivo ha ascoltato due volte il direttore generale del ricorrente, che ha espresso la sua opinione sia sui requisiti che i candidati dovevano possedere per occupare il posto litigioso che sui requisiti e sul rendimento del ricorrente. Il direttore generale avrebbe, inoltre, informato il comitato consultivo della propria intenzione di proporre al ricorrente di riprendere, per il periodo 1983-1985, il rapporto informativo compilato per il periodo 1981-1983, il che sarebbe stato confermato ex-post dal fatto che il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1983-1985, da questi accettato e controfirmato, è stato soltanto migliorato lievemente rispetto al rapporto informativo relativo al periodo 1981-1983. Di conseguenza, considerata la conferma ex-post, da una parte, del contenuto del rapporto informativo definitivamente compilato per il periodo 1983-1985 e, dall'altra, dell'intenzione dei compilatori del ricorrente di riprendere il rapporto precedentemente redatto per il periodo 1981-1983, la valutazione espressa dal comitato consultivo e dall'APN sulla candidatura del ricorrente sarebbe stata effettuata validamente in base, da una parte, al rapporto informativo 1981-1983 e, dall'altra, alle dichiarazioni orali del direttore generale. Quanto alle valutazioni espresse dal direttore generale sui requisiti del ricorrente tenendo conto di quelli richiesti per il posto da occupare, la Commissione sottolinea che esse corrispondevano, almeno

parzialmente, ad elementi derivanti dal suo fascicolo personale e non necessitavano, quindi, dell'audizione in contraddittorio del ricorrente, in quanto esse avrebbero costituito semplici informazioni supplementari che l'APN può sempre procurarsi, anche quando i fascicoli dei candidati sono completi. Quindi, la Commissione conclude che l'assenza del rapporto informativo per il periodo 1983-1985 dal fascicolo personale del ricorrente non ha potuto avere alcuna influenza sulla procedura di nomina controversa (sentenze della Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione, Racc. pag. 3943, 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, punto 27 della motivazione, 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione, Racc. pag. 497, e 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento, Racc. pag. 2473).

Giudizio del Tribunale

- 36 È chiaro che il rapporto del ricorrente, per il periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1985, è stato compilato con ritardo per il fatto che il primo compilatore, che avrebbe dovuto comunicare il suo rapporto informativo al ricorrente prima del 30 novembre 1985, glielo ha trasmesso soltanto il 31 luglio 1986. L'amministrazione dell'istituzione convenuta ha quindi agito in modo da escludere qualunque possibilità di compilazione di detto rapporto informativo entro i termini previsti e, comunque, prima della nomina controversa del 2 luglio 1986. Di conseguenza, essa è interamente all'origine del ritardo che, secondo il ricorrente, gli ha arrecato il danno asserito.
- 37 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale, il fatto di non aver compilato il rapporto informativo di un dipendente entro il termine prescritto dallo Statuto costituisce un illecito amministrativo, a condizione che il dipendente non vi abbia contribuito in misura notevole (sentenze del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-2127, punto 45 della motivazione e, in ultimo, 17 marzo 1993, causa T-13/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-287, punto 33 della motivazione). Infatti, l'assenza del rapporto informativo dal fascicolo personale di un dipendente non consente alle persone che devono formulare un parere o adottare decisioni relative allo svolgimento della carriera del dipendente di cui trattasi di tener conto di questo rilevante elemento di valutazione, in particolare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto.

38 Il Tribunale ritiene, d'altronde, che l'assenza del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 non poteva essere giustificata dal fatto che, nel fascicolo personale del ricorrente, figurava il suo rapporto informativo per il periodo 1981-1983, né dal fatto che il direttore generale ha espresso dinanzi al comitato consultivo la sua intenzione di proporre al ricorrente di riprendere detto rapporto per il periodo 1983-1985. Da una parte, il direttore generale ascoltato dal comitato consultivo non era il primo compilatore del ricorrente e, quindi, la manifestazione dell'intenzione di riprendere il rapporto informativo esistente non consentiva di stabilire, con sufficiente certezza, i requisiti in possesso del ricorrente nel momento in cui l'autorità gerarchica avrebbe dovuto procedere all'esame del suo fascicolo personale. Dall'altra, la procedura di compilazione del rapporto informativo dei dipendenti è soggetta a regole precise che richiedono, come minimo, la partecipazione di due compilatori e quella dello stesso dipendente valutato e che, pertanto, possono avere come risultato una valutazione finale del dipendente di cui trattasi diversa da quella derivante dalla valutazione effettuata dal primo compilatore. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui un rapporto informativo definitivamente compilato abbia un contenuto identico a quello del rapporto informativo relativo al periodo precedente, soltanto alla luce del rapporto informativo definitivo l'APN può procedere validamente, con sufficiente certezza, all'esame del fascicolo del dipendente interessato, in vista dell'adozione di una decisione che influenzi lo svolgimento della sua carriera.

39 Infine, il Tribunale constata che nella fattispecie il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985, qual è stato definitivamente compilato, differiva in diversi punti dal rapporto informativo relativo al periodo 1981-1983. Infatti, ai punti 6, lett. b), e 7, lett. a), si menziona che il ricorrente assicurava la gestione del sistema «Cauzione», instaurato con decisione della Commissione 23 dicembre 1983, affermazione che non compariva nel rapporto precedente. Analogamente, ai punti 8 e 9 («Lingue» e «Nuove conoscenze linguistiche») del rapporto per il periodo 1983-1985 è menzionato che il ricorrente possiede una conoscenza, almeno passiva, della lingua spagnola, il che non figurava nel suo rapporto informativo precedente. Inoltre, al punto 10, III, 4) («Relazioni umane») del rapporto informativo per il 1983-1985 il ricorrente si vede attribuire il giudizio «molto buono», anziché «buono» che figurava nel rapporto informativo relativo al 1981-1983. In questo stesso punto 10, III, nel rapporto informativo per il 1983-1985, è menzionato che il ricorrente ha continuato «ad adottare provvedimenti ed iniziative volte a perfezionare la riscossione (...) delle ammende» e che egli «ha instaurato ed utilizzato lo stesso metodo per affinare il sistema di gestione Cauzione», menzioni che non figurano nel rapporto informativo 1981-1983. Infine, nel rapporto informativo definitivo, per il periodo 1983-1985, la menzione figurante al punto 6, lett. b), del rapporto informativo per il 1981-1983, secondo la quale il ricorrente assicurava i «contatti (...) con la Corte dei conti e le commissioni parlamentari» è depennata e, al

punto 7, viene aggiunto che detti compiti sono stati affidati, a partire dal 19 luglio 1983, alla sezione di controllo interno, in seguito ad una redistribuzione dei compiti all'interno della DG XVIII. Quindi, risulta da tutto quanto suesposto che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 differisce in diversi punti dal rapporto compilato per il periodo 1981-1983, in quanto, in particolare, tiene conto dei nuovi compiti che il ricorrente ha svolto successivamente alla compilazione del precedente rapporto informativo e in quanto il rapporto per il periodo 1983-1985 presenta, nell'insieme, un miglioramento delle valutazioni relative alle qualifiche del ricorrente, in particolare per quanto concerne la voce «Relazioni umane», la quale assume una speciale rilevanza al momento dell'assegnazione di un posto di direttore (sentenza Moat/Commissione, citata, punto 47 della motivazione). Di conseguenza, supponendo che il direttore generale ascoltato dal comitato consultivo abbia potuto a buon diritto rinviare quest'ultimo al rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1981-1983, tale rapporto non rifletteva esattamente le qualifiche precise del ricorrente nel momento in cui si è svolta la procedura controversa e nel momento in cui è stata adottata la decisione litigiosa. Pertanto, il fatto che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 non figurasse nel suo fascicolo personale non poteva essere giustificato dal fatto che il suo rapporto informativo del 1981-1983 figurava nel suo fascicolo e che il direttore generale aveva espresso, dinanzi al comitato consultivo, la propria intenzione di riprendere tale rapporto per il periodo 1983-1985.

- 40 Ne deriva che, non avendo compilato il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 entro i termini fissati, in particolare a causa del fatto che il primo relatore non ha comunicato al ricorrente il suo rapporto informativo entro i termini e, comunque, prima del 2 luglio 1986, data della nomina controversa, la Commissione ha commesso un illecito amministrativo del quale essa dovrà rispondere qualora venga dimostrato che detto ritardo ha potuto arrecare un danno al ricorrente.

Danno e nesso di causalità

Argomenti delle parti

- 41 Il ricorrente sostiene che l'assenza nel suo fascicolo personale del suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985 ha avuto come risultato che l'esame e la valutazione della sua candidatura da parte del comitato consultivo e dell'APN sono stati effettuati trascurando i pareri favorevoli e dettagliati contenuti nel suo rapporto

informativo per il periodo 1983-1985 e che questo illecito amministrativo della Commissione, avendo condotto al rigetto della sua candidatura e alla nomina irregolare del signor Engel, gli ha arrecato un danno sia materiale che morale. Egli chiede, come risarcimento di tale danno, che la Commissione venga condannata a ricollocarlo nella posizione economica, compresi i diritti pensionistici, nella quale egli si sarebbe trovato se fosse stato nominato al posto litigioso il 2 luglio 1986 o, in subordine, che il suddetto danno venga valutato secondo equità, conformemente alla giurisprudenza per la quale, in caso di adozione di un provvedimento relativo alla carriera di un dipendente interessato, l'assenza di un rapporto informativo in un fascicolo personale dà diritto al risarcimento del danno in questo modo arrecato.

- 42 La Commissione sostiene che il ricorrente non dimostra l'esistenza di un danno materiale certo. In merito alla richiesta del ricorrente di venire collocato nella posizione economica in cui egli si sarebbe trovato se fosse stato nominato al posto litigioso, essa sottolinea che, anche se il ricorrente avesse vinto la causa avente ad oggetto la sua richiesta di annullamento della nomina controversa, non sarebbe per questo stato nominato automaticamente al posto di direttore di cui trattasi. Ne deriverebbe che l'asserito danno materiale non è certo e che se venisse concesso il risarcimento, nella forma richiesta dal ricorrente, questi in realtà otterrebbe, sul piano economico, la propria nomina al posto litigioso.
- 43 In merito al danno morale lamentato dal ricorrente, la Commissione sostiene che quest'ultimo non adduce elementi che consentano di valutarne la rilevanza (sentenza Moat/Commissione, citata, punto 47 della motivazione). Inoltre, la Commissione sostiene che il ricorrente non dimostra che la nomina irregolare di un altro candidato al posto litigioso gli abbia arrecato un danno morale distinto da quello su cui il Tribunale si è già pronunciato nella causa T-29/89, con sentenza 13 dicembre 1990, che ha respinto il ricorso con il quale il ricorrente chiedeva di essere risarcito del danno morale arrecato dalla tardiva compilazione del suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985.
- 44 Infine, la Commissione sostiene che il nesso di causalità tra il danno presumibilmente subito e l'illecito amministrativo asserito non è dimostrato dal ricorrente con sufficiente precisione, come quest'ultimo sarebbe tenuto a fare conformemente alla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale. A tale riguardo, sottolineando, da una parte, che il ricorrente non aveva diritto ad essere nominato al posto

litigioso e, dall'altra, che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale in materia, la Commissione sostiene che il ricorrente non dimostra che l'asserito illecito amministrativo, in quanto consiste nel fatto che egli non è stato ascoltato dal comitato consultivo, abbia potuto avere un'influenza sostanziale sulla mancata promozione (sentenza Vincent/Parlamento, citata, punto 26 della motivazione, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19, in particolare pag. 30, punto 33 della motivazione) e, successivamente, sul fatto che la sua remunerazione e la sua pensione non corrispondono a quelle di un direttore. Lo stesso varrebbe qualora l'asserito illecito amministrativo consistesse nel fatto che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 non figurava nel suo fascicolo personale al momento dello svolgimento della procedura controversa. Secondo la Commissione, il ricorrente non ha dimostrato che egli avrebbe avuto maggiori possibilità di essere nominato al posto litigioso se nel suo fascicolo personale fosse stato inserito il rapporto informativo per il biennio 1983-1985, nella sua versione definitiva (sentenze della Corte Picciolo/Commissione, citata, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303). A tale riguardo, la Commissione sottolinea che in quest'ultimo rapporto informativo sono state apportate soltanto modifiche di minima rilevanza rispetto al progetto iniziale presentato al ricorrente e che il comitato consultivo disponeva del suo rapporto informativo per il 1981-1983, che conteneva una valutazione sul rendimento del ricorrente, sostanzialmente analoga a quella del rapporto compilato con ritardo per il 1983-1985. Ne deriverebbe che, anche se il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 fosse stato inserito nel suo fascicolo personale, tale fatto non avrebbe influito in alcun modo sulle possibilità di promozione del ricorrente al posto litigioso.

Giudizio del Tribunale

- 45 In primo luogo, occorre constatare che risulta da tutta l'argomentazione del ricorrente che, a sostegno della sua richiesta di risarcimento danni, egli si avvale dell'esistenza, in capo a lui, di un danno consistente nel fatto di aver visto pregiudicate le sue possibilità di promozione dall'assenza del suo rapporto informativo per il periodo 1° luglio 1983 -30 giugno 1985 nel suo fascicolo personale.
- 46 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che, visto in questo modo, il danno asserito dal ricorrente è distinto riguardo alla sua origine dal danno morale di cui ha chiesto il risarcimento nella causa T-29/89 e sul quale il Tribunale si è pronunciato nella succitata sentenza 13 dicembre 1990, in cui si trattava unicamente del ritardo con il quale è stato compilato il suo rapporto informativo per il periodo 1983-1985, come la Corte ha sottolineato nella sua sentenza d'appello (punto 35 della motivazione).

Risulta infatti da una giurisprudenza costante della Corte (sentenze 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. pag. 1419, e 15 marzo 1989, causa 140/87, Bevan/Commissione, Racc. pag. 701) e del Tribunale che se «un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l'incertezza e l'inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale» (sentenze 8 novembre 1990, causa T-73/89, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-619, punto 41 della motivazione, 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, citata, punto 37 della motivazione e, stessa data, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35, punto 49 della motivazione), è anche vero che il «ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall'assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano» (sentenze Castille/Commissione, citata, punto 36 della motivazione, causa T-63/89, Latham/Commissione, citata, punto 36 della motivazione, causa T-27/90, Latham/Commissione, citata, punto 48 della motivazione e Moat/Commissione, citata, punto 44 della motivazione).

- 47 Nella fattispecie, come è appena stato sottolineato, è pacifico tra le parti che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 è stato comunicato a quest'ultimo solo il 31 luglio 1986, ossia oltre il termine previsto a tale scopo e dopo le date in cui il comitato consultivo e l'APN hanno proceduto all'esame della sua candidatura al posto litigioso e all'adozione della decisione 2 luglio 1986, che ha portato alla nomina di un altro candidato a detto posto. È quindi manifesto che né il comitato consultivo, né l'APN erano a conoscenza del rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1983-1985 all'atto dell'esame della sua candidatura.
- 48 Ne deriva che l'esame dell'atto di candidatura depositato dal ricorrente a seguito dell'avviso di posto vacante COM/24/86, relativo al posto di direttore della direzione «Investimenti e prestiti», facente parte della DG XVIII, è stato pregiudicato dall'assenza del suddetto rapporto informativo nel suo fascicolo personale e, di conseguenza, che il ritardo intervenuto nella compilazione del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 è stato tale da arrecargli danno, poiché lo svolgimento della sua carriera è stato pregiudicato dall'assenza di questo rapporto in un momento in cui doveva essere presa una decisione che lo riguardava.
- 49 Il Tribunale ritiene, peraltro, che la Commissione non può sostenere che la mancanza di questo rapporto informativo nel fascicolo personale del ricorrente non

abbia influito in alcun modo sulle sue possibilità di promozione in quanto il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1983-1985 non avrebbe potuto aggiungere nulla al suo precedente rapporto informativo. Come il Tribunale ha constatato, le menzioni e le valutazioni contenute nel rapporto informativo del 1983-1985 sono, rispetto a quelle contenute nel rapporto informativo per il 1981-1983, più favorevoli al ricorrente, poiché parlano, in particolare, delle nuove funzioni esercitate dal ricorrente che non erano menzionate nel precedente rapporto informativo. Queste differenze tra i rapporti informativi erano di particolare rilievo ed avrebbero dovuto figurare tra gli elementi presi in considerazione al momento dell'esame dell'atto di candidatura depositato dal ricorrente nell'ambito della procedura avviata ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), o nell'ambito di quella avviata ai sensi del n. 2 dello stesso articolo dello Statuto.

50 Tenuto conto del fatto che la Commissione non ha peraltro dimostrato che le persone chiamate a prendere tali decisioni potessero essere a conoscenza di elementi equivalenti al rapporto informativo del ricorrente per il 1983-1985 e del fatto che la Commissione non ha invocato alcuna circostanza particolare che consenta di giustificare il ritardo impiegato nella compilazione del succitato rapporto, ritardo al quale, occorre ricordarlo, l'interessato non ha affatto contribuito e che egli non poteva evitare, in mancanza di mezzi a sua disposizione previsti a tale scopo dallo Statuto, occorre constatare, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi ed argomenti del ricorrente, che la Commissione ha commesso un illecito amministrativo che ha arrecato al ricorrente un danno che deve essere risarcito.

51 Nella valutazione del danno, si deve tener conto, da una parte, dell'età del ricorrente che, al momento dello svolgimento della procedura controversa, avrebbe potuto partecipare alle procedure di promozione soltanto per pochi anni ancora e, dall'altra, dell'importanza del posto litigioso. Ciò posto, il Tribunale, valutando il danno subito dal ricorrente ex aequo et bono, ritiene che il pagamento della somma di 150 000 BFR costituisce un risarcimento adeguato per il ricorrente.

Sulle spese

- 52 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la Commissione è rimasta soccombente e il ricorrente ha chiesto la condanna della medesima alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 150 000 BFR a titolo di risarcimento danni.
- 2) La Commissione sopporterà la totalità delle spese, ivi comprese quelle relative al giudizio d'appello dinanzi alla Corte e quelle relative al primo giudizio dinanzi al Tribunale.

Kalogeropoulos

Schintgen

Lenaerts

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 1993.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Kalogeropoulos